

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

XVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	268	Approvazione dell'Accordo fra il tesoro ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico. (348) . . . . .	273
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		PRESIDENTE . . . . .	273
CAPPUGI: Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali. (42) . . . . .	268	ROSINI . . . . .	273
PRESIDENTE . . . . .	268, 269, 270	MALAGODI . . . . .	273
FERRERI PRIETRO, <i>Relatore</i> . . . . .	268	<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
CAPPUGI . . . . .	269	Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954. (619) . . . . .	273
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	270	PRESIDENTE . . . . .	273, 275, 281, 282
ROSINI . . . . .	270	MAROTTA, <i>Relatore</i> . . . . .	274, 279, 282
<b>Disegni di legge (Rinvio della discussione):</b>		FALETTI . . . . .	275, 281
Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (443) . . . . .	270	ALPINO . . . . .	275
PRESIDENTE . . . . .	270	MALAGODI . . . . .	276
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	270	RAFFAELLI . . . . .	277, 281
Istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro (581) . . . . .	270	ROSINI . . . . .	278
PRESIDENTE . . . . .	270	FERRERI PIETRO . . . . .	278
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	270	ANGIOY . . . . .	279
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		CAVALLARI VINCENZO . . . . .	280, 283
Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova. (582) . . . . .	271	VALSECCHI . . . . .	280
PRESIDENTE . . . . .	271	CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	280, 281, 282
TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	271	<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	283

**La seduta comincia alle ore 9.**

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pecoraro.

**Seguito della discussione della proposta di legge del deputato Cappugi: Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali. (42).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del deputato Cappugi: Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali.

Come i colleghi ricorderanno, di questa proposta di legge la Commissione si è già occupata nella precedente seduta del 26 corrente. Prego il relatore, onorevole Ferreri, di riassumere i termini della questione.

Avverto che la I Commissione (Interni) non ha ancora espresso il parere su questa proposta di legge. Essendo trascorso il termine fissato dal regolamento s'intende che vi abbia rinunciato.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge, come ho detto nella precedente seduta del 26 marzo, non è che una affermazione di principio da valere per il futuro nel caso che si addivenga a qualche modifica del trattamento economico dei dipendenti dello Stato in attività di servizio: con essa, cioè, si intende stabilire che automaticamente e proporzionalmente debbono essere ritoccati anche gli assegni del personale in pensione. In verità, l'affermazione di principio non ci coglie di sorpresa, perché, come i colleghi sanno, già nell'ultima disposizione di legge che ha modificato il trattamento economico del personale statale si è provveduto ad inserire una norma ispirantesi appunto al principio che ora l'onorevole Cappugi vuol tradurre in legge. Di conseguenza, in linea di massima non vi sono ragioni per opporsi alla proposta medesima. Si è osservato piuttosto, e non senza qualche fondamento, che, dal momento che non tutte le posizioni dei pensionati sono uniformi, un eventuale aggiornamento di esse alle nuove future disposizioni di aumento implica ogni volta un lavoro contabile assai complicato, anche perché gli assegni ammessi a pensione non sono soltanto rappresentati dallo stipendio base, ma da indennità diverse e variamente denominate da amministrazione ad amministrazione.

Il principio, dunque, è senz'altro accettabile ed io concludo appunto in senso favorevole all'accoglimento della proposta di legge del

collega onorevole Cappugi, pur non tacendo che, se gli aggiornamenti degli stipendi dovessero essere frequenti in futuro come lo sono stati per il passato, l'applicazione pratica del suaccennato principio comporterebbe un lavoro assai oneroso e complicato.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha già avuto occasione, nel corso della discussione dell'analoga proposta di legge presentata dall'onorevole Cappugi ed altri nella passata legislatura (Atto della Camera n. 1949), di esprimere il suo parere favorevole in merito all'argomento in discussione ed io non devo ora che confermarlo anche in questa occasione. In ordine alla formulazione dell'articolo unico della proposta di legge, però, ho il dovere di far presenti alcune osservazioni già contenute *in nuce* nella relazione dell'onorevole Ferreri. Osservo anzitutto che il primo comma della proposta di legge parte dal presupposto che i soli elementi che debbono differenziare la misura delle pensioni siano: a) il grado ricoperto all'atto della cessazione dal servizio; b) gli anni durante i quali tale grado è stato ricoperto; c) gli anni complessivi di servizio prestato. Senonché è noto che, alla stregua della vigente legislazione, molti altri elementi influiscono spesso sull'ammontare della liquidazione delle pensioni, quali:

1°) le indennità pensionabili fruite da particolari categorie di dipendenti statali e che pertanto, a parità di grado, di anzianità di grado e di anni di servizio, determinano differenziazioni nelle pensioni. Tali sono, ad esempio, le indennità di volo, l'indennità militare speciale, le competenze accessorie del personale ferroviario, le indennità per i primi capitani e i primi tenenti, l'indennità di servizio speciale per gli ufficiali di pubblica sicurezza. Talune delle suddette indennità, ai fini della liquidazione della pensione, si considerano in aggiunta allo stipendio nella misura in cui sono in godimento all'atto della cessazione dal servizio (ad esempio, l'indennità militare speciale); altre invece influiscono nella liquidazione della pensione in relazione al numero di anni durante i quali sono state percepite (indennità di volo, competenze accessorie del personale ferroviario);

2°) gli assegni personali pensionabili previsti in numerosi casi dalla vigente legislazione. Basti citare quelli stabiliti dagli articoli 4, 50, 77 e 191 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'articolo 20 del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69;

3°) gli aumenti di favore per servizi speciali (colonie, disagiate residenze all'estero,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

lavori insalubri, ecc.) e le campagne di guerra, benefici che influiscono nella liquidazione della pensione sotto forma di una maggiorazione degli anni di servizio prestato;

4°) l'anzianità di servizio militare che, in molti casi, si considera per i militari in sostituzione dell'anzianità di grado, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici dello stipendio;

5°) l'età del pensionato, superiore o inferiore ai 60 anni, di cui si deve tener conto nella determinazione dell'assegno di caroviveri annesso alle pensioni dirette.

Si tratta, come si vede, di molteplici altri elementi che, oltre ai tre indicati nella proposta di legge, influiscono sulla misura dei trattamenti di quiescenza, complicandone certo la liquidazione, ma non senza valide ragioni giustificatrici.

E poiché è da escludere che si voglia, con un colpo di spugna, sopprimere tutti questi altri elementi che incidono nella determinazione della misura dei trattamenti di quiescenza, appare chiaro, oltre tutto, quali gravi lacune contenga il primo comma dell'articolo unico della proposta di legge e quante gravi questioni sorgerebbero nella sua applicazione.

Relativamente poi al secondo comma dell'articolo unico della proposta di legge, rilevo che dalla sua formulazione — invero poco chiara — si desume che ad ogni variazione degli assegni fissi e continuativi di attività di servizio si dovrebbe apportare, con la stessa decorrenza, una variazione di ammontare proporzionale ai trattamenti di quiescenza.

Va anzitutto osservato, in proposito, che le variazioni degli « assegni fissi e continuativi di attività di servizio » possono riguardare assegni non valutabili ai fini di pensione, come il compenso per lavoro straordinario, la indennità militare, la indennità di carica, ecc. Nel caso di variazioni di tali assegni è chiaro che è materialmente impossibile apportare una variazione di « ammontare proporzionale » ai trattamenti di quiescenza, non avendo gli assegni stessi influito nella determinazione di detti trattamenti.

Ma, anche nel caso in cui si verifichi la variazione di assegni di attività di servizio utili a pensione, la corrispondente variazione dei trattamenti di quiescenza non può essere di « ammontare proporzionale » in quanto, a causa di molteplici fattori, e in particolare della quota fissa di lire 66.000 annue che si considera nella liquidazione della pensione (articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 307), le variazioni degli stipendi e delle pensioni non sono proporzionali fra loro. Così, ad esempio,

una maggiorazione del 50 per cento nella misura degli stipendi non determina un aumento del 50 per cento delle nuove pensioni che vengono liquidate sugli stipendi così maggiorati, dal che consegue che nemmeno le pensioni in corso di pagamento possono venire aumentate nella stessa proporzione.

Per queste ragioni, il Governo, pur dichiarandosi in linea di massima favorevole al principio perequativo che informa la proposta di legge Cappugi, ritiene che esso debba essere formulato diversamente. Più precisamente il provvedimento dovrebbe impedire la creazione di indennità fisse e continuative, di carattere generale, non pensionabili, con le quali si possa praticamente eludere il principio della perequazione delle pensioni e prevedere che ad ogni modifica dei trattamenti di attività pensionabili o delle norme di liquidazione delle pensioni si devono disporre corrispondenti variazioni delle pensioni in corso di godimento.

I due scopi suddetti potrebbero essere raggiunti con un articolo unico redatto come segue:

« Le variazioni dei trattamenti economici di attività dei dipendenti statali di ruolo, qualora riguardino le totalità dei dipendenti stessi, devono essere apportate esclusivamente mediante modifica degli stipendi o degli altri assegni pensionabili.

« Ogni qualvolta si modificano gli stipendi o gli altri assegni pensionabili, oppure si cambiano le norme che regolano la commisurazione delle pensioni ordinarie, si devono disporre, con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza, corrispondenti variazioni delle pensioni in corso di godimento ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

L'onorevole Cappugi accetta la nuova formulazione proposta dal Governo?

CAPPUGI. Solo in questo momento apprendo quale sia il nuovo testo presentato dal Governo e pertanto, improvvisamente, non potrei accettare tale nuova formulazione che potrebbe dar luogo a sorprese in sede di applicazione della legge. Dirò altresì che alcune osservazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato mi lasciano alquanto perplesso.

I colleghi hanno sentito come, nella prima parte del suo intervento, l'onorevole Sottosegretario di Stato abbia messo in evidenza che la formulazione da me suggerita potrebbe creare degli inconvenienti dannosi nei confronti delle liquidazioni delle pensioni, perché potrebbe escludere (sempre secondo l'afferma-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

zione del rappresentante del Governo) la possibilità di far giocare, nella nuova liquidazione della pensione, alcune indennità accessorie che possono influire sulla liquidazione stessa. D'altra parte, l'onorevole Sottosegretario di Stato osserva come non ci si possa non preoccupare della parola « proporzionale », inclusa nel testo da me formulato, poiché potrebbe far sorgere dei dubbi sull'adeguamento della pensione anche in relazione a indennità che non sono invece pensionabili.

Ora, il testo da me formulato — e che nella passata legislatura fu approvato con il consenso del Governo — mira solo ad affermare il principio di un'automatica perequazione delle pensioni, in relazione all'aumento degli assegni di attività di servizio. A questo riguardo, il Governo manifesta delle perplessità sugli effetti che la formulazione da me suggerita potrebbe produrre.

Quello che a me interessa è che il Governo accetti incondizionatamente il principio enunciato, e non sarei alieno dall'aderire a una diversa formulazione che rispettasse il principio stesso. Però non si può pretendere che il proponente accetti immediatamente un nuovo testo, senza un preventivo esame della nuova formula. Chiederei pertanto il rinvio della discussione della mia proposta di legge e la nomina di un comitato ristretto di due o tre persone per procedere a un sollecito esame della nuova formulazione, in modo da essere in grado di riferire nella prossima seduta di questa Commissione.

ROSINI. L'onorevole Cappugi ritiene di dover concordare con il Governo, sia pure per il tramite di un ristretto comitato, la nuova formulazione, e tale intendimento sembra, a me e ai colleghi del mio settore politico, opportuno. Però, se l'onorevole Cappugi insiste sul suo testo, dichiaro che il mio gruppo voterà a favore, in quanto il testo stesso è abbastanza tranquillizzante. Infatti, nel testo proposto dall'onorevole Cappugi si parla di parità di grado e di anzianità; vuol dire che se intervengono elementi perturbatori di tale equilibrio, se ne terrà conto in sede di liquidazione delle nuove misure delle pensioni.

Pertanto, pur riconfermando che io e il mio gruppo politico siamo favorevoli al testo della proposta di legge dell'onorevole Cappugi, non ci opponiamo al breve rinvio della discussione chiesto dallo stesso proponente.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Aderisco alla proposta dell'onorevole Cappugi per la nomina di un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Stante che il Governo ha dichiarato di essere favorevole al principio, e che si tratta soltanto di una precisazione tecnica, non mi sembrerebbe nemmeno indispensabile nominare tale comitato: basta rinviare l'esame della proposta di legge a una delle prossime sedute, nella quale l'onorevole Cappugi ci dirà se accetta o no la nuova formulazione ovvero ne desidera presentare un'altra.

Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge dell'onorevole Cappugi è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (443).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi, già approvato dalla Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prego la Commissione di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge, avendo l'onorevole Ministro del tesoro espresso il desiderio di essere presente alla discussione del disegno stesso di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro. (581)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo che l'esame del presente disegno di legge sia rinviato ad altra seduta, perché il Sottosegretario di Stato per la riforma della burocrazia ha espresso il desiderio di essere presente alla discussione del disegno di legge medesimo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova. (582).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova.

L'onorevole Turnaturi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

TURNATURI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi; il punto franco nel porto di Genova fu istituito col decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198.

L'articolo 1 fissava i limiti della estensione del punto franco. L'attuazione di tale provvedimento era subordinata all'esecuzione di un complesso di opere, il cui onere era a carico del Consorzio autonomo del porto di Genova. A tal fine, con l'articolo 5, fu protratta al 30 giugno 1973 la gestione del Consorzio stesso, onde dargli la possibilità di regolare gli impegni finanziari relativi allo approntamento delle aree da adibire a punto franco. Allo scadere di detto termine, le opere portuali, gli edifici e gli impianti esistenti nelle dette aree dovevano essere devoluti allo Stato, liberi da ogni vincolo.

Le vicende belliche non consentirono di portare a termine tali lavori che, ripresi nel 1946, indussero il Consorzio e la Camera di commercio di Genova a riesaminare il problema nell'intento di trasformare il porto di Genova da semplice centro di traffico in un grande emporio commerciale ed industriale. In particolare, gli organi competenti hanno chiesto al Governo: l'estensione del regime di punto franco a tutto l'ambito portuale; la proroga del termine previsto dall'articolo 5 per la gestione del punto franco e per l'applicazione delle tasse e soprattasse portuali di cui al decreto 16 gennaio 1936, n. 801.

Indubbiamente, il porto di Genova, per la sua felice posizione, offre le condizioni necessarie per adempiere all'importante funzione economica di testa di ponte per i commerci di transito. Tuttavia l'Amministrazione finanziaria, pur accogliendo molte delle richieste inoltrate dagli organi responsabili, non ha ravvisato l'opportunità di estendere il regime di punto franco fino alle aree del

vecchio porto, soprattutto per non arrecare pregiudizio alle operazioni di cabotaggio, la cui importanza non può certo trascurarsi. Ha invece aderito a prorogare ulteriormente la gestione del predetto Consorzio dal 30 giugno 1973 al 30 giugno 1983; a modificare la delimitazione del punto franco, a stabilire più chiaramente gli oneri del Consorzio ed a precisare i diritti e le facoltà delle singole amministrazioni dello Stato interessate al problema.

Di qui l'unito disegno di legge, che apporta modifiche ed innovazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, di cui ho fatto parola. Esprimo il parere che il provvedimento meriti l'approvazione, anche perché confortato dal parere favorevole espresso dalla VIII Commissione (Trasporti).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3, del 2° comma dell'articolo 4, del 1° e 2° comma dell'articolo 5, dell'articolo 12 e del 3° e 4° comma dell'articolo 13 del decreto legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

L'articolo 2 del suindicato decreto legge è soppresso.

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 1 è così modificato:

« È istituito nel porto di Genova un punto franco, che ai sensi dell'articolo 1 della legge doganale, testo unico approvato con legge 25 settembre 1940, n. 1424, è posto fuori della linea doganale.

Esso comprende le aree delimitate:

ad ovest, dalla riva sinistra del Polcevera, dal lato esterno del Molo Nino Ronco e della congiungente della sua testata con la diga foranea;

a nord ed a ovest da una linea che, partendo dal limite del Demanio marittimo, sulla riva sinistra del Polcevera, segue a sud l'abitato di Sampierdarena fino al piede della rampa di accesso al piazzale dell'autostrada Genova-Valle Padana, escludendo il binario

di corsa diretto al parco Forni e la zona necessaria agli impianti della nuova stazione ferroviaria a servizio del bacino di Sampierdarena e segue quindi il lato sud della rampa di accesso alla camionale nella nuova posizione prevista dal piano regolatore ferroviario per la rampa stessa; indi costeggia per un tratto in curva dal lato sud-ovest il futuro nuovo binario di collegamento fra i fasci del bacino di Sampierdarena con la stazione di San Benigno, proseguendo poi a fianco, lato sud-ovest del futuro raccordo, fra la zona franca ed il pontile San Giorgio, nonché dal raccordo Concenter, per raggiungere normalmente la calata Concenter in un punto immediatamente ad ovest dello stabilimento della Concenter stessa, a ricongiungersi attraverso lo specchio acqueo con la diga foranea a sud della diga stessa ».

(È approvato).

#### ART. 3.

L'articolo 3 è così modificato:

« La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro delle finanze ».

(È approvato).

#### ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 4 è così modificato:

« Il Consorzio continuerà a provvedere al completamento, all'arredamento ed alla manutenzione delle opere portuali della zona destinata a punto franco, rimanendo a suo carico anche le opere di recinzione.

Il Consorzio medesimo è tenuto altresì a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici ed i servizi doganali e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi, nonché a fornire gratuitamente le aree ed i locali occorrenti per gli uffici ed i servizi ferroviari ».

(È approvato).

#### ART. 5.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 sono così modificati:

« La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, stabilita in 60 anni dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto 16 gennaio 1936, n. 801, successivamente modificato, è prorogata al 30 giugno 1983.

L'applicazione delle tasse e sopratasse portuali di cui all'articolo 25 del testo unico approvato con decreto 16 gennaio 1936, n. 801, successivamente modificato, è prorogata al 30 giugno 1983 ».

(È approvato).

#### ART. 6.

L'articolo 12 è così modificato:

« L'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

L'autorizzazione è richiesta anche per il mantenimento degli stabilimenti di ogni specie nell'ambito delle zone di cui al detto articolo 1, mano a mano che queste saranno incluse nel punto franco ».

(È approvato).

#### ART. 7.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 13 sono così modificati:

« Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei Ministri ed udito il parere del Consiglio di Stato ».

Con lo stesso decreto saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolazioni, la facoltà riservata all'Amministrazione finanziaria nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno ed il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali, ferroviari e di vigilanza.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

**Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'accordo fra il Tesoro ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico. (348).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo fra il Tesoro ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Si tratta di un provvedimento che la nostra Commissione approvò in sede referente nella seduta del 6 marzo 1953 della precedente legislatura e che poi decadde per lo scioglimento delle Camere. Esso prevede l'approvazione di un Accordo che pone termine ad una lunga vertenza in relazione alla somma dovuta dall'Italia per il traffico sulla ferrovia Danubio-Sava-Adriatico e che ha arrecato un notevole vantaggio al nostro paese eliminando un motivo di attrito che disturbava non poco i nostri rapporti con il Governo francese il quale si era più volte mostrato particolarmente premuroso di arrivare ad un regolamento delle questioni che investivano notevoli interessi di cittadini di detto paese.

Quanto alla copertura dell'onere derivante dall'Accordo, l'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che esso sia a carico del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 che prevede appunto lo stanziamento di un fondo globale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

A mio giudizio non vi sarebbero quindi difficoltà all'approvazione del disegno di legge, approvazione che pertanto io raccomando ai colleghi.

Aggiungo che sul presente disegno di legge la II Commissione permanente (Esteri) ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROSINI. Non ho approfittato della conoscenza della prassi che regola la discussione di disegni di legge del tipo di quello ora sottoposto al nostro esame, ma mi sembra strano che al presente disegno di legge non sia stato allegato quello scambio di note alle quali il provvedimento medesimo deve dare piena ed intera esecuzione a norma dell'articolo 2. Invero, io mi sono fatto premura di cercare tali note, ma esse non sono state pubblicate né sulla *Gazzetta Ufficiale*, né sulla rivista degli *Affari esteri*, né su *Relazioni internazionali*. D'altra parte, l'onorevole relatore non ha ritenuto di rendere noto alla

Commissione il contenuto sostanziale dell'Accordo, cosa che sarebbe stata opportuna in quanto la nostra curiosità è stata stimolata da un articolo apparso sul *Mondo* del 12 gennaio scorso intitolato « Binario morto » e contenente non poche rivelazioni piuttosto serie a proposito della materia che forma oggetto di questo disegno di legge e che a prima vista sembrano essere esatte.

Sottopongo, pertanto, alla Commissione la proposta di rinviare ad altra seduta l'esame del presente provvedimento, pregando nel frattempo l'onorevole relatore di volersi far inviare il testo delle note scambiate fra i paesi interessati nella vertenza e di voler e cortesemente comunicare il contenuto allorché la discussione di tale disegno di legge verrà ripresa.

MALAGODI. Ho avuto occasione di assistere alla discussione che, intorno a questo disegno di legge, è stata fatta dalla II Commissione permanente (Esteri) chiamata ad esprimere il proprio parere. Tale Commissione non presentò obiezioni di carattere politico, ma rilevò peraltro che la responsabilità dell'esame della sostanza finanziaria dell'Accordo era devoluta interamente alla Commissione finanze e tesoro. A tal proposito debbo aggiungere che l'ammontare della spesa, per quanto non molto cospicua, si inserisce tuttavia in una serie di obbligazioni che si prolungano nel tempo e sulle quali non abbiamo notizie precise per una valutazione basata su una ponderata cognizione di causa. Sarei pertanto anch'io del parere di un rinvio della discussione del disegno di legge in modo che sia possibile alla nostra Commissione di esaminare il provvedimento alla stregua di una maggiore documentazione, allo scopo di poterlo approvare con piena tranquillità.

PRESIDENTE. Po go in votazione la proposta di rinvio dell'esame del disegno di legge presentata dall'onorevole Rosini e appoggiata dall'onorevole Malagodi.

(È approvata).

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954. (619).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Applicazione del contributo straordinario istituito

con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954.

L'onorevole Marotta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione. Aggiungo che le Commissioni permanenti X (Industria) e XI (Lavoro) non hanno ancora espresso i rispettivi pareri. Essendo trascorso il termine previsto dal regolamento, s'intende che vi abbiano rinunciato. Tuttavia l'onorevole Falletti, relatore su questo disegno di legge alla X Commissione (Industria), ha chiesto di intervenire alla presente seduta per esprimere il proprio parere sul presente provvedimento.

MAROTTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sono note le finalità a cui tende la legge 25 luglio 1952, n. 949, ed altrettante note sono le obiezioni che, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, sono state avanzate contro di esso in sede di discussione. Fra l'altro si obiettò che la legge avrebbe determinato immancabilmente un aumento dei prezzi e, di conseguenza, una diminuzione dei consumi, ed avrebbe inoltre costituito un incentivo verso i datori di lavoro a licenziare parte degli operai da essi occupati. In altre parole, secondo i sostenitori di queste tesi, il disegno di legge non solo non avrebbe ottenuto lo scopo che si prefiggeva, quello cioè di un incremento della occupazione operaia, ma avrebbe addirittura prodotto l'effetto esattamente opposto.

Allo stato attuale delle cose, si può affermare che questi timori si sono dimostrati infondati in quanto gli effetti negativi paventati non si sono verificati. Restano tuttavia valide le obiezioni di fondo relative all'assurdità di un sistema di tassazione che prende come base il *quantum* di mano d'opera nelle aziende. È facile, infatti, rilevare che l'indice della mano d'opera occupata è indicativo fino ad un certo punto della favorevole situazione finanziaria di un'azienda e pertanto una contribuzione di questo genere non può che creare delle gravi sperequazioni.

Fu appunto principalmente per questa ultima considerazione che la citata legge 25 luglio 1952 ebbe la durata soltanto per l'anno 1953, in relazione allo scopo menzionato di reperire gli oneri necessari a quelle provvidenze di carattere sociale che erano previste nel programma del Governo allora in carica.

Comunque, ora si propone una proroga del termine di scadenza della legge medesima di sei mesi e cioè fino al 30 giugno 1954 con una riduzione delle aliquote dal 4 al 3 per cento per le retribuzioni dei dirigenti e degli impiegati e dal 2 all'1,50 per cento delle retribu-

zioni degli operai, nonché con l'introduzione della riduzione a metà del contributo per i salari della mano d'opera femminile.

Evidentemente se questo provvedimento, invece che per sei mesi, avesse una durata più lunga, io esprimerei senz'altro parere contrario; ma, trattandosi di una proroga breve e dato che gli effetti negativi si possono considerare già scontati, proporrei alla Commissione di approvare il disegno di legge così come è stato sottoposto al nostro esame. Resti ben chiaro che qualora si ritenesse necessario di dover ricorrere a contribuzioni straordinarie, occorre rinunciare per l'avvenire all'idea di introdurre questo sistema di tassazione, e studiare invece qualche altro sistema che non si riferisca all'indice dei salari pagati.

Sono pervenute alcune richieste di esenzioni da parte di alcune categorie, come pure richieste di una procedura più rapida e diversa da parte di un'associazione di consulenti tributari. Le esenzioni vengono richieste dagli artigiani e dalle industrie minerarie: gli artigiani adducono le consuete, sempre valide ragioni a sostegno di questa loro richiesta.

Già nel provvedimento che dobbiamo prorogare fu concessa l'esenzione a quelle industrie artigiane che hanno una gestione particolare; trattandosi pertanto di una proroga per soli sei mesi, non mi sembra sia il caso di innovare in questo settore.

Buone ragioni adducono pure gli industriali mi erari, i quali prospettano che nel costo di produzione i salari incidono in misura elevatissima, quindi vengono ad essere gravati in misura maggiore delle altre aziende. Questi industriali fanno pure presenti le difficoltà in cui si dibatte questo ramo di attività produttiva. Anche qui vi è da osservare che il 3 per cento sulle paghe viene a determinare un aumento del costo di produzione pari all'1,8 per cento (dato che in questa attività i salari incidono per circa il 60 per cento sul costo di produzione). Siccome questo aumento è già in atto, non ritengo che la proroga per sei mesi possa avere gravi conseguenze.

Per quanto riguarda la procedura, ci sarebbe forse molto da rivedere, ma vale anche qui la pena di innovare per un così breve periodo di poco tempo? Andremmo a introdurre delle norme che rischierebbero di non essere ben comprese e invece di rendere più facili i pagamenti, li renderemmo più difficili.

Pertanto, la cosa migliore è di approvare il provvedimento così com'è. L'unico dubbio che ho non si riferisce alle esenzioni da con-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

cedere, ma a una riduzione già concessa: quella relativa al personale femminile. Non capisco perché si è voluta ridurre alla metà l'aliquota sui salari percepiti dal personale femminile: come se si volesse incoraggiare l'occupazione femminile in concorrenza con quella maschile. Per il resto il provvedimento, essendo provvisorio, può essere accettato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**FALETTI.** Non posso portare qui la parola della Commissione dell'industria della quale faccio parte, perché il provvedimento non è stato mai esaminato dalla Commissione stessa, per quanto fossi stato nominato relatore del presente disegno di legge. Pertanto, non esprimo ora che il mio pensiero personale.

Questo provvedimento ha destato in me gravissime perplessità, soprattutto perché offende uno dei rapporti fondamentali che debbono esistere fra il cittadino e il Governo. Si erano avute promesse formali da parte del Governo che questo provvedimento dovesse scadere il 31 dicembre 1953. Ora, la proroga della legge per altri sei mesi, oltre che far mancare di parola il Governo, crea una situazione di grave disagio nelle categorie interessate.

Sarebbe stato opportuno che il Governo avesse detratto le somme di cui ha bisogno da qualche capitolo del bilancio, senza ricorrere a questa antipatica e antieconomica forma di prelievo. Vi è poi un'altra osservazione di carattere fondamentale che dovrebbe indurre a respingere il disegno di legge. Non si può continuare nel calcare la mano sulle aziende industriali, perché si rischia di disestarle. Dico questo perché, data la promessa che il provvedimento sarebbe scaduto il 31 dicembre scorso, le categorie interessate hanno stipulato degli accordi spostando questo gravame sulla voce « assegni familiari », i cui massimali sono stati elevati.

Vi è poi una terza osservazione da fare, sia pure in linea subordinata, e riguarda la retroattività del provvedimento. Sono decisamente contrario ai provvedimenti legislativi che abbiano un carattere retroattivo: se il provvedimento deve avere vigore per sei mesi, si parta dal mese successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ci sono poi altre piccole osservazioni: vi è la questione dell'aliquota da applicare allorché si tratta di emolumenti che non hanno riferimento ad ore effettive di lavoro. Sono note le controversie che su questo punto sono sorte, poiché il Governo chiedeva il 4 per

cento mentre gli industriali erano disposti per il 2 per cento; ad ogni modo, le commissioni delle imposte hanno dato ragione alle categorie interessate. È tutta una serie di controversie che non si sarebbero verificate se si fosse introdotto il concetto delle ore effettive di lavoro prestato.

Un altro motivo di contestazione è dato dalle giornate di assenza. Anche qui sarebbe opportuno che si precisasse che le assenze regolamentari (ossia assenze per cause previste dai contratti di lavoro) debbano essere considerate come presenze dal punto di vista dell'applicazione di questa legge.

Ho dato forma concreta a queste mie osservazioni con due emendamenti da inserire nell'articolo 1.

**ALPINO.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi riferisco alle osservazioni scritte presentate, insieme al collega Malagodi, sul presente disegno di legge. Ho sentito che alcune delle mie osservazioni sono state acquisite dal relatore e quindi sono, in linea di massima, d'accordo con lui, salvo per quanto riguarda la conclusione.

Le critiche che si possono muovere a questo disegno di legge sono parecchie. Non mi soffermerò su quelle che formano parte integrante delle mie osservazioni, le quali mettono in dubbio il raggiungimento effettivo dello scopo: quello di combattere la disoccupazione, ed incrementare la occupazione, in quanto, nella migliore delle ipotesi, gli investimenti pubblici che lo Stato può fare coi tributi così elevati, non sono aggiuntivi, ma in linea di massima sono sostitutivi di quelli che altrimenti avrebbero fatto i privati.

Comunque, è una discussione economica che forse può esorbitare dalla nostra competenza.

Le critiche di carattere tecnico a questo disegno di legge possono riassumersi in tre punti. In primo luogo riguardano la natura del tributo che verrebbe ora prorogato. Allorché il tributo fu istituito, alla Camera e al Senato il rappresentante del Governo non nascose la sua perplessità sulla natura di questo gravame.

Quale era, in effetti, l'oggetto colpito? L'onorevole Pella ebbe a dire che, in realtà, si tendeva a colpire il reddito lordo dell'azienda, attraverso questa percezione sul monte-salari; colpire questo reddito lordo, attraverso un indice sufficientemente rappresentativo quale può essere il monte-salari. Ma il legame tra questa intenzione e la realtà finisce con l'essere così tenue da doversi considerare inconsistente; quindi, in pratica, abbiamo un

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

vero e proprio tributo sulla produzione, che incide direttamente sul costo di produzione.

Si disse a suo tempo che non si sarebbe avuta una traslazione sui prezzi di vendita, in quanto che la traslazione stessa avrebbe introdotto un elemento di concorrenza. Occorre inoltre considerare che molte aziende non sono in condizioni floride, e pertanto dovremmo augurarci che il più delle volte avvenga la traslazione, ché altrimenti potrebbe esservi una incidenza sul capitale tale da rendere precaria l'attività delle aziende. Comunque è evidente che si tratta di un contributo, vero e proprio sulla produzione.

Il secondo punto (che ha formato oggetto dell'intervento dell'onorevole Faletti) riguarda il fatto che il Governo viene meno ad una formale assicurazione. È noto, infatti, che il Ministro del tesoro, parlando al Senato sulla legge 25 luglio 1952, n. 949, pose l'accento sul carattere di temporaneità del provvedimento che non avrebbe avuto proroghe dopo la scadenza dei 22 mesi previsti. La stessa promessa fu rinnovata in occasioni successive ed il fatto che essa non venga mantenuta mette seriamente in forse quel senso di fiducia che attraverso la legge di perequazione tributaria si cerca invece di instaurare.

Il terzo motivo da considerare, infine, è rappresentato dal fatto che, appunto in previsione della scadenza di questo onere, esso è stato assorbito a favore della gestione degli assegni familiari dagli accordi sindacali delle parti interessate.

Onorevoli colleghi, siamo sempre stati tutti d'accordo nel considerare che il problema delle esportazioni, vitale per le nostre industrie, va risolto soprattutto sul piano dei costi e tutti sappiamo, d'altra parte, che sui costi incidono esageratamente nel nostro paese, in misura maggiore che in ogni altro paese del mondo, gli oneri così detti sociali e fiscali, così da portare i nostri prodotti fuori dei limiti segnati dalla concorrenza internazionale. Ora avviene che il Governo non riesce a mantenere la promessa fatta di abolire tale contributo straordinario del 4 per cento sui salari alla data a suo tempo indicata del 31 dicembre 1953, nonostante — si badi bene — che il contributo medesimo sia già stato assorbito dalla gestione degli assegni familiari, come giustamente ha rilevato l'onorevole Faletti. Non è chi non veda che questo provvedimento è in patente contraddizione con tutto quanto continuamente e concordemente si dice in ordine alla necessità di sgravare i

costi di produzione dagli eccessivi oneri che li appesantiscono in maniera impressionante.

Per questi motivi, noi riteniamo di richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità di non approvare questo disegno di legge o, per lo meno, di impegnare tassativamente il Governo a non richiedere ulteriori rinnovi dopo il 30 giugno 1954.

MALAGODI. Condivido in pieno le osservazioni fatte dal collega onorevole Alpino. Vorrei quindi limitarmi a considerare l'ultima osservazione da lui fatta, quella relativa ai costi di produzione, per sottolinearne la gravità e l'importanza. Negli ultimi mesi noi abbiamo preso una serie di provvedimenti fiscali che sembrano diretti, anche se involontariamente, ad aumentare vieppiù i costi di produzione, anziché a diminuirli, come sarebbe necessario e come da ogni parte si proclama. C'è stato, per esempio, l'aumento della imposta di fabbricazione sulla nafta combustibile, cioè su un prodotto che è, come è noto, il pane della industria. Tale aumento rischia di trascinare con sé un aumento considerevole del costo del metano, in quanto i contratti di fornitura di questo prodotto sono legati al prezzo della nafta combustibile. Ora, in Italia la nafta è stata onerata di una quantità enorme di imposte, mentre è noto che in tutti i paesi industriali concorrenti la nafta medesima non è gravata di nessun onere fiscale, nonostante che tali Paesi siano in condizioni di gran lunga migliori di noi.

Naturalmente non voglio discutere in questa sede del provvedimento di aumento della imposta di fabbricazione sulla nafta, ma voglio sottolineare la tendenza in atto ad arrecare sempre nuovi oneri ai nostri prodotti industriali aumentando i costi di produzione. È evidente, infatti, che anche la legge ora in esame non riguarda una imposta destinata a trasferire una parte del reddito nazionale dall'una all'altra categoria, ma una imposta che l'erario impone per soddisfare a sue necessità generiche. Con questo sistema, onorevoli colleghi, non solo non si incoraggia l'occupazione e non si invogliano gli investimenti, ma si agisce in modo nettamente contrario, riducendo anche le poche possibilità di esportazione che, non ho bisogno di ripeterlo, rappresentano una necessità vitale per le nostre industrie. È noto infatti che qualsiasi progresso nella produzione e qualsiasi aumento delle possibilità di occupazione sono strettamente legate al miglioramento del nostro bilancio esterno che è in condizioni pessime. Io ho avuto

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

l'onore di illustrare in dettaglio, davanti alla Commissione delle tariffe doganali, che la nostra bilancia dei pagamenti va peggiorando, mentre le nostre riserve valutarie sono molto ristrette. Possiamo noi proseguire in una politica fiscale che aggravi costantemente questa situazione? Francamente non mi pare.

È esatta anche l'osservazione dell'onorevole Faletti circa il valore retroattivo della legge. Siamo arrivati al 31 marzo ed ancora non è stato approvato il presente provvedimento che ha vigore dal 1° gennaio 1954. Invero il Governo l'ha presentato il 26 gennaio 1954 e quindi una parte di responsabilità compete anche al Parlamento. Questo, appunto è l'unico motivo per il quale io, assai malvolentieri aderisco alle conclusioni del relatore di votare, malgrado tutto, a favore del disegno di legge. Dichiaro però di farlo a due precise condizioni: 1°) che siano accettate le proposte di emendamento che ora presenterà l'onorevole Alpino anche a mio nome e tendenti a migliorare l'applicazione del provvedimento; 2°) che sia accettato dal Governo e dalla Commissione un ordine del giorno col quale si impegna il Governo medesimo in maniera tassativa a non rinnovare questo tributo alla scadenza, già prorogata, del 30 giugno 1954. Ciò anche per collaborare ad instaurare quel ragionevole stato di fiducia del contribuente nei riguardi dello Stato che sta alla base della riforma tributaria. Non bastano, onorevoli colleghi e onorevoli rappresentanti del Governo, le misure penali per combattere le evasioni: se manca la fiducia cui ho accennato, anche tali nuove misure si risolveranno unicamente nella gonfiatura di certi compensi illeciti che da tutti vengono deprecati, il che rappresenterebbe un fenomeno catastrofico per la moralità civica del nostro paese.

RAFFAELLI. Senza soffermarmi sulle considerazioni generali che sconsigliano l'accettazione del provvedimento di legge e che saranno illustrate da altri colleghi della mia parte politica, desidero manifestare le mie perplessità riferendomi ad alcuni esempi pratici, anche allo scopo di dimostrare come il contributo straordinario abbia creato una situazione di sperequazione fra le varie industrie: mentre alcune hanno risentito tutto il peso della nuova imposta, altre, e segnatamente quelle che agiscono in regime di monopolio, hanno potuto trasferire il nuovo onere totalmente sul consumo. Si veda, per esempio, il caso delle aziende di trasporto che sono state autorizzate, in conseguenza di questa imposta, ad aumentare le tariffe in misura

tale da superare notevolmente l'onere ricevuto dalla imposta medesima.

Va aggiunto, poi, che il tributo del 4 per cento ha aggravato in modo particolare la situazione delle piccole e medie aziende, nonché di quelle artigiane le quali si sono trovate in molti casi costrette a limitare le assunzioni, se non addirittura a licenziare il personale già in servizio.

A parte comunque questi rilievi che militerebbero a favore del rigetto della proposta di legge, io desideravo far mia l'istanza delle cooperative in generale ed, in particolare, delle cooperative di consumo, le quali aspirano ad essere esentate dal tributo, analogamente a quanto è stato fatto per le cooperative di lavoro limitatamente però al lavoro prestato dai propri soci. In questo modo, onorevoli colleghi, si è creato un trattamento di discriminazione fra le varie cooperative che pure hanno natura analoga e che sono rette tutte dallo stesso principio mutualistico.

La situazione delle cooperative di consumo, nei riguardi delle aziende simili, merita particolare considerazione, in quanto tali cooperative sono già colpite in misura molto maggiore, tenendo presente il rapporto di uno a quattro per ciò che riguarda il personale dipendente, nei confronti delle aziende condotte individualmente. Secondo il censimento industriale e commerciale del novembre 1951 nel settore commerciale esplicano la loro attività 1.500.000 addetti, dei quali solo 300.000 sono i dipendenti. Di conseguenza si ha un dipendente su ogni quattro addetti e il contributo 4 per cento sui salari che si vorrebbe prorogare con nuove aliquote ha gravato e graverebbe solo su una persona per ogni quattro che operano in tale settore. Per le cooperative di consumo, invece, tutti i dipendenti, anche se soci, di fronte a questa legge sono considerati dipendenti, e pagano quattro volte di più. Applicando il contributo in questo modo, verremmo a perpetuare una sperequazione a danno delle cooperative di consumo rispetto a quelle di lavoro, come pure rispetto a tutte le altre aziende. La completa esenzione di queste cooperative porterebbe a un beneficio di un quarto rispetto alle altre aziende, e ciò sarebbe in armonia con l'articolo 45 della Costituzione che contiene un riconoscimento della funzione sociale delle cooperative.

Vi è poi da fare un'ultima considerazione circa la differenza che passa fra il lavoro dei soci delle cooperative di consumo e i dipendenti dalle altre aziende. La questione ha dei precedenti in quanto il Ministero delle finanze,

nel settembre 1952, esonerava parzialmente dal tributo le cooperative di lavoro. Mi pare pertanto che questo precedente possa essere invocato anche in questa sede a favore di tutte le cooperative di consumo rette secondo i principi della mutualità.

Queste mie considerazioni sono state riassunte in tre emendamenti che presenterò quando si passerà all'esame dell'articolo 1.

ROSINI. Non so come l'approvazione di questo provvedimento potrebbe conciliarsi con le raccomandazioni e le riserve avanzate dai colleghi del gruppo liberale. La legge del 1952 stabiliva un termine ben determinato: se oggi questo termine viene prorogato, non vedo quale ragione ci impedirebbe, in futuro, di prorogarlo ulteriormente. Poiché, infatti, l'imposizione di questo tributo straordinario s'è giustificata, a suo tempo, con una situazione particolare di limitata durata, ogni proroga è fuori di luogo; ma se una proroga si giustifica oggi in una situazione diversa, anche successivamente ogni proroga ulteriore troverà la sua giustificazione.

Si è detto che il Governo è venuto meno alla parola, ma io osservo che se si approvasse il presente provvedimento, sarebbe il Parlamento a mancare di parola. Occorre che noi abbiamo il coraggio di assumere le nostre responsabilità.

Entrando nel merito della questione, si constata innanzi tutto che questa è certamente, nei suoi effetti economici, una imposta indiretta, anzi, una vera imposta sui consumi.

Concordo in gran parte con le osservazioni dell'onorevole Alpino. Ma occorre guardare al problema dei costi di produzione anche da un punto di vista diverso. Non è detto che tutta la nostra finanza debba indirizzarsi alla diminuzione dei costi di produzione: quella però che certamente va respinta è una politica fiscale che non solo consenta, ma favorisca la permanenza di tutti i redditi differenziali. In altre parole, un provvedimento di tal genere, che adegua l'imposta a un dato (monte salari) che non è affatto un indice di capacità contributiva e, non soltanto lascia permanere, ma favorisce posizioni di privilegio di un'industria rispetto ad un'altra. In sostanza, ogni imposta che si adegua al monte salari è un'imposta che va a favore delle industrie che hanno un'alta composizione organica di capitale: e, cioè, un'imposta che favorisce, in genere, le industrie monopolistiche rispetto alle piccole e medie aziende.

Tutti abbiamo osservato il fenomeno di traslazione che si è verificato a proposito di

questa imposta. Non vi è stato trasferimento dell'imposta soltanto quando questa, anziché trasferirsi, ha cagionato una diminuzione dei consumi, nel caso di consumi a domanda elastica. Ma i beni che in Italia vengono prodotti in regime di monopolio hanno per lo più una domanda rigida.

Infine, va rilevato il carattere demagogico di questo disegno di legge. Si dice (all'articolo 3) che il gettito dell'imposta deve servire per le persone povere, per gli Enti comunali di assistenza (E. C. A.), per l'I. N. A.-Casa, per l'eliminazione delle abitazioni malsane e per altre provvidenze del genere. Io mi chiedo perché le spese più importanti e più « sociali » debbano essere finanziate coi provvedimenti più impopolari!...

In conclusione, nonostante che le Commissioni permanenti del lavoro e dell'industria non abbiano sentito il bisogno di esprimere tempestivamente il loro parere su questo provvedimento ed abbiano lasciato scadere i termini, io prospetto l'opportunità di proporre alla Presidenza della Camera di deferire il disegno di legge all'esame congiunto della nostra e delle due Commissioni dianzi accennate. Penso infatti, onorevole Presidente, che l'aspetto finanziario di esso sia di secondaria importanza rispetto alla importanza che esso assume nel campo economico. Soprattutto penso che non sia il caso di farsi illusioni sul carattere di temporaneità del provvedimento: dati gli scopi che esso tende a raggiungere, e una volta fatto lo strappo di prorogarlo, sarà molto facile che, fra sei mesi, esso torni alla nostra Commissione per la richiesta di una ulteriore proroga.

Pertanto faccio formale proposta nel senso che l'esame del presente disegno di legge sia deferito all'esame congiunto delle tre Commissioni riunite (Finanze e tesoro, Lavoro e Industria).

FERRERI PIETRO. Onorevoli colleghi, la discussione che si sta svolgendo impone alcune considerazioni non precisamente rosee nei riguardi del nostro sistema tributario. Qualche collega ha giustamente sottolineato che il tributo di cui trattasi viene prorogato dopo il termine naturale del 31 dicembre 1953 per far fronte a spese diverse da quelle per le quali esso era stato istituito. La cosa dimostra ancora una volta che un contributo, sia pure empirico o temporaneo, viene più facilmente introdotto che non eliminato dal nostro sistema fiscale. Siamo cioè di fronte ad uno dei tanti esempi che dimostrano come, una volta reperita una certa fonte di entrate, si tende a farla diventare

permanente perché nel frattempo si è dilatata la spesa.

Evidentemente la mia osservazione non si riferisce in modo particolare al presente disegno di legge, ma investe la nostra responsabilità e le finalità istituzionali della nostra Commissione. Bisogna naturalmente avere il coraggio o di comprimere la spesa o di introdurre la medesima nel bilancio ordinario di esercizio. Non a caso nei propositi del Governo la cessazione della legge 1949 del 25 luglio 1952 doveva coincidere con l'entrata in vigore della nuova tassazione delle società per azioni: non essendosi predisposto tempestivamente quel provvedimento e dovendosi d'altra parte provvedere ad introitare una certa somma per alcuni determinati scopi, è stato quasi naturale richiedere la proroga della legge che doveva scadere il 31 dicembre scorso.

ANGIOY. A mia volta, nell'associarmi alle espressioni di perplessità che sono state manifestate da tutti i settori della Commissione e dichiarando di condividere le argomentazioni che riflettono l'incidenza sul costo di produzione e sui consumi e sui rapporti del commercio estero, nonché le osservazioni dell'onorevole Ferreri, debbo sottolineare il carattere di artificiosità del provvedimento. In sostanza l'articolo 3 precisa che la finalità della legge è quella di reperire 20 miliardi per la copertura di spese rientranti nell'esercizio 1953-54 che a rigore sarebbero dovute figurare nel bilancio dell'esercizio medesimo. Quindi noi non facciamo che mascherare con questo provvedimento di legge un *deficit* di bilancio che saniamo retrospettivamente. Non è chi non veda che si tratta di un meccanismo artificioso per reperire 20 miliardi e per sanare un *deficit* di uguale misura che non abbiamo il coraggio di portare nella contabilità normale.

Stando così le cose, io penso che non esistano ragioni valide per dare una giustificazione al provvedimento di legge. Quindi, per quanto mi riguarda personalmente, dichiaro di votare contro l'approvazione di questo disegno di legge.

MAROTTA, *Relatore*. In relazione alla proposta Rosini di richiedere la discussione del disegno di legge da parte delle anzidette tre commissioni riunite, mi permetto osservare che il provvedimento stesso è legato indissolubilmente all'approvazione di altre leggi relative all'I. N. A.-Casa, alla eliminazione delle abitazioni malsane, ecc., sulle quali credo che tutti i gruppi politici della Camera siano d'accordo. Ora, richiedere la riunione delle tre Commissioni per una discussione co-

mune può significare pregiudicare definitivamente l'approvazione di quei tre disegni di legge, per lo meno nella loro formulazione attuale. Non dimentichiamo, infatti, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge serve a reperire la copertura per gli scopi suddetti relativamente all'anno finanziario in corso, mentre per gli anni successivi (dato che si tratta di scopi che continuano) si provvederà con le normali iscrizioni in bilancio. Insomma, se noi non approviamo questo provvedimento, precludiamo l'approvazione anche degli altri, che pure hanno evidenti scopi sociali, perché alla loro approvazione osterà l'articolo 81 della Costituzione.

Con ciò naturalmente non intendo contraddire alle giuste ragioni poste in evidenza dagli onorevoli colleghi e dichiaro di essere pienamente d'accordo che la data del 30 giugno 1954 non dovrà assolutamente essere superata. Però, entro tali limiti, credo che dobbiamo approvare il presente disegno di legge, se vogliamo che le altre disposizioni di carattere sociale cui ho accennato entrino al più presto in vigore.

Accetto quindi l'ordine del giorno Alpino-Malagodi che intende impegnare il Governo a non ripresentare ulteriori proposte di proroga. Accetto pure il primo emendamento degli stessi onorevoli Alpino e Malagodi relativo alle retribuzioni non afferenti alle ore effettive di lavoro, trattandosi di un chiarimento che eviterà dubbi e discussioni.

Il secondo emendamento degli stessi colleghi mi trova piuttosto perplesso. Esso parte dal presupposto che, quando in una azienda si verificano delle assenze per causa di forza maggiore, gli operai presenti siano costretti a superare l'orario normale delle 32 ore settimanali e tenderebbe a stabilire che questo esubero di orario, avente un carattere particolare, non debba essere tassato con l'aliquota intera. Vi è da riflettere se non si possano, in tal modo, verificare abusi, facendosi figurare assenti operai che sono presenti. Pertanto sull'accoglimento o meno di queste proposte mi rimetto al parere del Governo.

Per quanto riguarda le cooperative, già l'anno scorso, allorché fu introdotta questa contribuzione, fu sollevata la questione, che ebbe nella passata legislatura dall'onorevole Corbino una adeguata risposta. Quando una cooperativa occupa i propri soci e non corrisponde loro un vero e proprio salario, ma li rende partecipi agli utili, è giusto che non venga pagata questa contribuzione, e infatti non viene pagata. Ma le altre cooperative che, come tutte le imprese, assumono personale e

pagano salari, debbono pagare come pagano le altre imprese.

L'esenzione dovrebbe avere un carattere diverso: si tratta di venire incontro a particolari esigenze di un particolare settore, ma se apriamo questa falla nel sistema della legge e facciamo un'eccezione tenendo conto della particolare situazione di certe aziende, saremo costretti in seguito ad esaminare casi simili.

Certo, se si trattasse di un provvedimento definitivo, occorrerebbe rivederlo, ma trattandosi di una proroga temporanea credo che possiamo accettare il disegno di legge così come è.

Non è possibile accogliere la proposta dell'onorevole Faletti circa il rinvio del periodo di applicazione, perché si tratta di coprire spese del 1953-54, per le quali occorrono, quindi, entrate relative allo stesso esercizio.

CAVALLARI VINCENZO. Data l'importanza dell'argomento, a me sembra indispensabile una riunione comune della nostra Commissione, di quella dell'industria e di quella del lavoro.

Il relatore, onorevole Marotta, ha adoperato ben noti argomenti: che cioè si tratta di un provvedimento di carattere sociale il quale deve essere attuato e che quindi non si può ritardare l'approvazione del disegno di legge.

Vorrei ricordare al relatore che il disegno di legge fu presentato alla Camera nella seduta del 26 gennaio 1954, e non è una bella cosa che un disegno di legge per la proroga di un termine venga presentato dopo la scadenza del termine stesso. Se vi era tutta quella fretta che in questo momento viene adombrata, poteva il Governo presentare il provvedimento prima della scadenza del termine, in modo che fosse potuto esaminare il problema con tutta la tranquillità necessaria. Ma se il Governo presenta il provvedimento a termini scaduti, evidentemente non si può far carico al Parlamento se chiediamo il rinvio di una settimana della discussione del presente disegno di legge.

Dichiaro, pertanto, di appoggiare la richiesta dell'onorevole Rosini.

VALSECCHI. Si è parlato del ritardo con cui è stato presentato alla Camera il presente provvedimento. Mi permetto ricordare a tal proposito le vicende governative di quei mesi.

Si è anche detto che l'importanza dell'argomento richiederebbe una riunione congiunta delle tre citate Commissioni. Anche qui vorrei obiettare che la stessa importanza dell'argomento doveva consigliare la Commissione dell'industria e quella del lavoro a esaminarlo tempestivamente. Pertanto, dal

punto di vista formale e sostanziale, la nostra Commissione potrebbe benissimo procedere all'esame degli articoli, anche indipendentemente dalla riunione congiunta delle tre Commissioni. Pregherei, pertanto, l'onorevole Rosini di non insistere nella sua richiesta.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il provvedimento in esame ha sollevato in questa Commissione un'approfondita discussione; si può tuttavia rilevare che gli argomenti di maggior rilievo adottati furono sollevati anche in occasione della prima presentazione del provvedimento, e cioè che in realtà si tratta di una imposta di produzione che incide naturalmente sui costi di produzione, con conseguente traslazione sui prezzi.

La ragione di questo provvedimento di proroga in realtà è molto modesta: a un certo momento, in una situazione parlamentare e legislativa particolarmente difficile — nella quale il lavoro per ragioni di varia natura procedeva a rilento — in considerazione della necessità urgente di finanziare provvedimenti di squisito carattere sociale e in considerazione anche del fatto che questa imposta, con tutti i suoi inconvenienti, si era ormai assestata, è sembrato che tra la introduzione di una imposta nuova — che rappresenta sempre un'incognita — e la prosecuzione sia pure limitata e temporanea di una imposta già in corso — che, dal punto di vista del gettito, aveva dato buoni frutti e per le sue conseguenze economiche si era rivelata per lo meno sopportabile nel suo complesso — fosse opportuno decidere per la continuazione della imposta oggi in discussione.

È naturale che io accetti l'ordine del giorno Malagodi: questa proroga ha un carattere non solo straordinario, ma certamente definitivo. Prendo formale impegno di fronte alla Commissione che al 30 giugno 1954 questa imposta non sarà in alcun modo rinnovata. Ed è tutto quello che mi sembra si possa dire in questa sede, sottolineando il caso assolutamente straordinario della proroga e la sua giustificazione dovuta al fatto che le conseguenze di carattere vegetativo sul piano economico del tributo sono state già scontate e possono permanere per un breve periodo di tempo, senza conseguenze di eccessivo rilievo.

Va infine notato che la destinazione del tributo va a creare nuove occasioni di lavoro, e ciò rientra nello spirito del primitivo provvedimento di legge, che fu appunto quello di consentire interventi concreti e sensibili in materia di lotta contro la disoccupazione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

Non sono nemmeno contrario, per ragioni di opportunità, più che dal punto di vista tecnico, agli emendamenti presentati dall'onorevole Alpino, sui quali mi riservo di prendere la parola allorché saranno discussi.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del rappresentante del Governo sulla proposta dell'onorevole Rosini di chiedere la riunione delle tre citate Commissioni per l'esame del presente provvedimento?

**CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo si rimette alla Commissione, per quanto occorra rilevare che l'ampiezza della discussione svolta in questa sede renderebbe superflua una riunione collegiale delle tre Commissioni dianzi indicate.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Rosini.

*(Non è approvata).*

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno. Quello degli onorevoli Alpino, Malagodi, Faletti e Marotta è così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminando in sede legislativa il disegno di legge n. 619 « Applicazione del contributo straordinario sulle retribuzioni per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 », impegna il Governo a non presentare ulteriori proposte di rinnovo del detto contributo sotto nessuna forma, diretta o indiretta ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'altro ordine del giorno, degli onorevoli Raffaelli e Cavallari Vincenzo, è del seguente tenore:

« La IV Commissione afferma che rimangono in vigore le esenzioni già in atto in virtù di norme ministeriali nei confronti delle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di consumo ».

**CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze.** L'ordine del giorno mi sembra superfluo, dal momento che dichiaro che le esenzioni in atto rimangono nel loro pieno valore. Non mi pare sia il caso di confermare ciò con un ordine del giorno.

**RAFFAELLI.** Di fronte alla dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato dichiaro, anche a nome dell'onorevole Cavallari Vincenzo, di ritirare l'ordine del giorno dianzi presentato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Il contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la disoccupazione, disciplinato nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949, si applica anche per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, con le aliquote seguenti:

a) 3 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonché al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;

b) 1,50 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione del 6 per cento.

Per il personale femminile le aliquote stabilite nel comma precedente sono ridotte a metà ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti dall'onorevole Faletti tenenti: il primo, a sostituire nel primo comma dell'articolo stesso le parole: « 1° gennaio-30 giugno 1954 », con le altre: « di sei mesi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge »; il secondo, rivolto ad aggiungere, nella lettera b) dello stesso articolo, dopo le parole « relative alle ore » le parole « effettive di lavoro ».

**FALETTI.** Rinuncio al primo emendamento, avendo preso atto delle dichiarazioni del Governo e rinuncio pure al secondo, associandomi a quello degli onorevoli Alpino e Malagodi.

**PRESIDENTE.** Pongo allora in votazione l'articolo 1, nel testo di cui ho dato lettura, fino alla lettera b) inclusa.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Alpino e Malagodi hanno presentato un primo emendamento tendente ad aggiungere, dopo la lettera b) dell'articolo 1, il seguente comma:

« Le retribuzioni non afferenti ad ore di effettivo lavoro corrisposte al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro di cui alla lettera b), sono soggette all'aliquota dell'1,50 per cento ».

Gli stessi onorevoli Alpino e Malagodi hanno proposto il seguente comma da aggiungere a quello dianzi approvato:

« Ai fini del conteggio del contributo supplementare relativo alle ore eccedenti le 32 settimanali, si prende per base l'intero personale

operaio (pagato in proporzione delle ore di lavoro) iscritto al libro paga, con la sola esclusione degli assunti e licenziati durante il mese, nonché il numero delle giornate lavorative del mese considerando tali tutti i giorni escluse le domeniche».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sono molto convinto della opportunità dell'emendamento. Comunque, dato che l'emendamento si presenta come una semplificazione di carattere amministrativo, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione entrambi gli emendamenti Alpino-Malagodi testè letti.

(Sono approvati).

Vi è infine un altro emendamento degli stessi onorevoli Alpino e Malagodi con il quale l'ultimo comma dell'articolo 1 sarebbe sostituito dal seguente:

« Per il personale femminile le aliquote stabilite nei precedenti commi sono ridotte a metà ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'onorevole Raffaelli, a sua volta, ha presentato un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Per le cooperative di consumo e loro consorzi retti con i principî della mutualità secondo il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modifiche dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, le aliquote di cui sopra sono ridotte ad un quarto e si applicano solo sulle retribuzioni di dipendenti che non siano soci delle cooperative ».

MAROTTA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento, non essendo il caso di stabilire delle eccezioni, data la temporaneità del provvedimento.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è pure contrario per la stessa ragione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli.

(Non è approvato)

Metto in votazione il complesso dell'articolo 1 che risulta così formulato:

« Il contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la disoccupazione, disciplinato nel capo XI della

legge 25 luglio 1952, n. 949, si applica anche pel periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, con le aliquote seguenti:

a) 3 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonché al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;

b) 1,50 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione del 6 per cento.

Le retribuzioni non afferenti ad ore di effettivo lavoro, corrisposte al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro, di cui alla lettera b), sono soggette all'aliquota dell'1,50 per cento.

Ai fini del conteggio del contributo supplementare, relativo alle ore eccedenti le 32 settimanali, si prende per base l'intero personale operaio (pagato in proporzione delle ore di lavoro) iscritto al libro paga, con la sola esclusione degli assunti e licenziati durante il mese, nonché il numero delle giornate lavorative del mese, considerando tali tutti i giorni, escluse le domeniche.

Per il personale femminile, le aliquote stabilite nei precedenti commi sono ridotte a metà.

(È approvato).

Sono poi stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi 1-bis; dall'onorevole Faletti;

« Per il calcolo del contributo dovuto per i periodi di paga scaduti in ciascun mese si considerano presenti anche i lavoratori assenti per cause che non risolvono il rapporto di lavoro »;

e dagli onorevoli Raffaelli e Cavallari Vincenzo

« La proroga di cui al precedente articolo n. 1 non si applica alle cooperative di consumo e loro consorzi retti con i principî della mutualità secondo il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 ».

Gli stessi onorevoli Raffaelli e Cavallari Vincenzo hanno presentato anche il seguente articolo 1-bis subordinato all'altro ora letto:

« Sono esentate dalla proroga prevista dal precedente articolo primo le cooperative di consumo e loro consorzi retti con i principî della mutualità secondo il decreto legislativo del

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, che operino attraverso il lavoro prevalente di dipendenti soci ».

Tutti questi articoli aggiuntivi non possono essere posti in votazione; quello dell'onorevole Faletti in quanto assorbito dal secondo emendamento degli onorevoli Alpino-Malagodi; i due degli onorevoli Raffaelli e Cavallari Vincenzo perché preclusi dalla non approvazione del precedente emendamento aggiuntivo dello stesso onorevole Raffaelli vertente sulla stessa materia.

Passiamo agli articoli successivi che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 2.

Il contributo straordinario dovuto per tutti i periodi di paga compresi nei mesi anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge deve essere versato in rate uguali entro il 10 luglio 1954, unitamente al contributo da pagare alle normali scadenze.

(È approvato).

## ART. 3.

Il provento del contributo indicato negli articoli precedenti sarà devoluto:

a) per lire 8 miliardi, a copertura della spesa relativa all'esercizio finanziario 1953-1954 derivante dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane;

b) per lire 7 miliardi, al reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I. N. A.-Casa;

c) per lire 2 miliardi, ad aumento della spesa relativa all'esercizio 1953-54 per le erogazioni di cui all'articolo 31, penultimo comma, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani;

d) per lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo

continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennità di caropane.

(È approvato).

## ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere b) c) e d) dell'articolo precedente.

(È approvato).

## ART. 5.

Per quanto non sia diversamente stabilito con la presente legge, valgono le disposizioni contenute nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

CAVALLARI VINCENZO. Dichiaro che io e i colleghi del mio gruppo ci asterremo dal voto, perché, mentre da una parte esistono contro questa legge tutti i motivi negativi esposti dal collega onorevole Rosmi, dall'altra parte ci rendiamo conto della necessità di reperire i fondi per gli scopi previsti nell'articolo 3 del disegno di legge.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi approvati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova ». (582):

Presenti e votanti. . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

« Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 ».  
(619):

Presenti . . . . .	35
Votanti . . . . .	22
Astenuti . . . . .	13
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albarello, Alicata, Alpino, Angioy, Assennato, Belotti, Berzanti, Biasutti, Bigi, Caiati, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Faletra, Ferreri Pietro, Guggenberg, Li Causi, Longoni, Malagodi, Marotta, Matteotti Giancarlo, Napolitano Giorgio, Nico-

letto, Raffaelli, Roselli, Rosini, Schiratti, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

*Si sono astenuti* (per il disegno di legge n. 619):

Albarello, Alicata, Assennato, Bigi, Cavallari Vincenzo, Coggiola, Faletra, Li Causi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Raffaelli, Rosini e Walter.

*È in congedo:*

Pecoraro.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Avv. CORALDO PIERMANI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI